

Definizione integrale e agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018

Definizione agevolata dei PVC



L'articolo 1 del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato)*, consente di definire con **modalità agevolata** il **contenuto integrale** dei processi verbali di **constatazione (PVC)** redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati **entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del decreto legge n 119/2018).

In particolare, si consente di **regolarizzare le somme accertate** nei suddetti verbali effettuando **un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019.** La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.

Si ricorda che processi verbali di constatazione (PVC), di cui all'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, sono i verbali coi quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l'attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Secondo un preciso orientamento della Suprema Corte di Cassazione la **mancata redazione del PVC non può considerarsi**

giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non sia stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione rivolta al contribuente (*cfr.* l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI – T, n. 9176 del 23 aprile 2014 (**in “Finanza & Fisco” n. 9/2014, pag. 621**)). Sempre sulla necessità della redazione del processo verbale di chiusura operazioni per ogni attività svolta nei confronti del contribuente sottoposto a controllo fiscali, la Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con Sent. n. 20770 dell'11 settembre 2013, ha avuto modo di rilevare che qualora ai fini dell'accertamento dell'imposta (nella specie IVA) sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi indicati dall'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i funzionari che hanno proceduto **sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52**, che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all'acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall'Amministrazione per l'emanazione dell'eventuale avviso di accertamento.

Nel dettaglio, articolo in esame **al comma 1**, al fine di definire i PVC, pone anzitutto un **adempimento dichiarativo a carico del contribuente**, che deve presentare apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale.

La definizione agevolata è applicabile ai PVC consegnati in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE);
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero

(IVAFAE)

- imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sono definibili i PVC per i quali, al **24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), **non è stato ancora notificato un avviso di accertamento** o non è stato ricevuto un **invito al contraddittorio** di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997. Pertanto, l'eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all'accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale. In presenza di atto di accertamento o di invito notificato entro il 24 ottobre contribuente può, eventualmente, avvalersi della possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio e gli avvisi di accertamento delle entrate prevista dal successivo articolo 2 del decreto legge n. 119/2018.

Il **comma 2** indica i termini di presentazione delle dichiarazioni di **regolarizzazione**: esse vanno inoltrate **entro il 31 maggio 2019**, con le modalità stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Condizione per l'inoltro è che riguardino violazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette di cui all'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'IVA di cui all'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tenendo, eventualmente, conto del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 78 del 2009), sia ai fini dell'accertamento, sia della contestazione di sanzioni.

Il **comma 3 vieta di utilizzare nella dichiarazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite** di cui agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,

D.P.R. n. 917 del 1986, che rispettivamente disciplinano le modalità di computo delle perdite e il relativo regime di riportabilità nel tempo, anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini. In pratica, il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.

Se il processo verbale è riferito a soggetti "*trasparenti*" di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR, il **comma 4** consente anche i soci di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Ai sensi del **comma 5**, la regolarizzazione avviene versando le **sole imposte autoliquidate** nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, **nel termine del 31 maggio 2019. Non sono applicate** né le **sanzioni** collegate al tributo (irrogabili contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), né **gli interessi**.

Fa eccezione alla regola del comma 5 l'ipotesi, di cui al successivo **comma 6**, di regolarizzazione dei debiti relativi alle **risorse proprie tradizionali UE** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a **decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora** previsti dall'articolo 114,

paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114. L'articolo 114, par. 1 dispone che sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione sia applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

Ai sensi del **comma 7** la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata del debito dilazionato, **entro il 31 maggio 2019**. Il debito così dovuto è rateizzabile in un massimo di **venti rate trimestrali di pari importo**. Per le somme così definite viene esplicitamente **esclusa** la **compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento agli adempimenti successivi si rinvia, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In sintesi, il comma 2 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento all'importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto (nel caso di specie, il PVC), mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza

dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute **si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate» di cui l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.** Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite viene esplicitamente **esclusa la compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 8 prevede che in caso di mancato perfezionamento, dunque in caso di mancata dichiarazione o di tempestivo versamento, non si producono gli effetti definitivi in esame e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Nel caso di mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all'ordinaria attività di controllo; in tal caso, **i termini per l'accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo comma 9, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente che dispone l'irretroattività delle norme tributarie.**

Il comma 10 infine affida ad uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di emanare le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme in esame.

Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 **(1)**, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate,

a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Nota (1)

L. 7 gennaio 1929, n. 4

**Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie**

Art. 24

[1] Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.